SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 266

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 novembre 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 209/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2002, n. **254**.

Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato.

02G0281

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 12 novembre 2002, n. **253**

Disposizioni urgenti in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia tributaria e, in particolare, in tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, di compensazione di crediti d'imposta e di sospensione di adempimenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Monitoraggio delle agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni in materia di agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, nonché di favorire la prevenzione di comportamenti elusivi, di acquisire all'amministrazione i dati necessari per adeguati monitoraggi e pianificazioni dei flussi di spesa, occorrenti per assicurare pieni utilizzi dei contributi, attribuiti nella forma di crediti di imposta:

a) i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati e, in particolare, quelli concernenti le tipologie degli investimenti, gli identificativi dei contraenti con i quali i soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la realizzazione degli investimenti, le modalità di regolazione finanziaria delle spese relative agli investimenti, l'ammontare degli investimenti, dei contributi fruiti e di quelli ancora da utilizzare, nonché ogni altro dato utile ai predetti fini. Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con il quale è altresì approvato il modello di comunicazione e stabilito il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 31 gennaio 2003. I soggetti di cui al primo periodo sospendono la fruizione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita nella misura non superiore al rapporto tra lo stanziamento in bilancio, pari a 450 milioni di euro per l'anno 2003 e a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, e l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta conseguenti ai contributi maturati e non utilizzati, risultante dalla analisi delle comunicazioni di cui al primo periodo. L'entità massima della predetta misura è determinata con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* entro il termine stabilito per la ripresa della utilizzazione dei contributi;

b) i soggetti che a decorrere dall'8 luglio 2002 hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia delle entrate relativamente alla istanza presentata ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, effettuano la comunicazione di cui alla lettera *a)* e sospendono l'effettuazione degli ulteriori utilizzi del contributo a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e la riprendono a decorrere dal 31 marzo 2003. La ripresa della utilizzazione dei contributi è consentita fino a concorrenza del 35 per cento del suo ammontare complessivo nell'anno 2003 e, rispettivamente, del 70 per cento e del 100 per cento nei due anni successivi.

2. All'onere conseguente alle disposizioni del comma 1 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

Art. 2.

Disposizioni in tema di compensazione di crediti di imposta

1. I contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 5.164.569,00 euro sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 2003, l'effettuazione della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, limitatamente ai crediti d'imposta derivanti dalla rettifica del reddito d'impresa o di lavoro autonomo risultante da dichiarazioni integrative, presentate successivamente al 30 settembre 2002.

2. In caso di effettuazione della compensazione del credito in violazione di quanto stabilito dal comma 1 non si applicano le riduzioni delle sanzioni previste dalle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Art. 3.

Sospensione di adempimenti

1. Gli adempimenti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 128 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono sospesi fino alla definizione di un nuovo sistema per la determinazione del tasso di riferimento per la rinegoziazione dei mutui di cui al medesimo articolo 128 e comunque non oltre il 31 marzo 2003. Entro il medesimo termine è data attuazione al provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 145, comma 62, della predetta legge n. 388 del 2000.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

02G0290

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Rodrigues Maria Beatriz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Rodrigues Maria Beatriz, nata il 26 maggio 1960 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologo di cui è in possesso, come attestato dal «Conselho Federal de Psicologia - Conselho Regional de Psicologia - 7° Regiao» di Porto Alegre cui la richiedente è iscritta dal 1985, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di psicologo;

Rilevato che la sig.ra Rodrigues ha conseguito in data 11 gennaio 1985 il titolo di psicologo presso la «Universidade do Vale do Rio dos Sinos» di San Leopoldo - Rio Grande do Sul;

Preso atto che la richiedente è in possesso, altresì, del «Mastre em Administracao» rilasciato dalla stessa Università in data 30 dicembre 1991 e del titolo di «Doctor of Philosophy» conseguito presso la «University of Sussex» in data 25 gennaio 2001;

Considerata l'attività di docente svolta dalla richiedente in Brasile dal 1989 in ambito psicologico, come documentata in atti;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo, come risulta dai certificati prodotti, per cui non appare necessario applicare misure compensative;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Alla sig.ra Rodrigues Maria Beatriz, nata il 26 maggio 1960 a Porto Alegre (Brasile), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

02A12996

DECRETO 4 novembre 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Olmos Susana Patricia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Olmos Susana Patricia nata l'11 gennaio 1963 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Contador Pùblico» di cui è in possesso dal 1989, come attestato dal «Consejo profesional de ciencias economicas» di Cordoba (Argentina) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di dottore commercialista;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Contadora Pùblica» conseguito presso la «Universidad Nacional de Cordoba» in data 6 ottobre 1988;

Considerata l'esperienza professionale maturata dalla richiedente a partire da luglio 1993, come documentata in atti;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 19 settembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 8 ottobre 2002;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olmos Susana Patricia, nata l'11 gennaio 1963 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova orale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto commerciale;

2) diritto fallimentare;

3) diritto tributario;

4) deontologia ed ordinamento professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 novembre 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A12995

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 ottobre 2002.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del Titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 ottobre 2002 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 56.635 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso d'interesse semestrale lordo, relativo ai certificati di credito di cui al precedente art. 1, verrà determinato aggiungendo 15 centesimi di punto al tasso di rendimento semestrale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a sei mesi, arrotondato ai 5 centesimi più vicini, relativo all'asta tenutasi alla fine del mese di marzo per la semestralità dal 1° aprile al 1° ottobre successivo e alla fine del mese di settembre per la semestralità dal 1° ottobre al 1° aprile successivo.

Il tasso di rendimento semestrale lordo dei BOT a sei mesi è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT medesimi divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto percentuale tra 180 ed il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se *pro quota*;

in caso di asta competitiva, alla media dei prezzi d'asta delle offerte risultate aggiudicatarie, ponderata per le relative quantità.

Qualora in uno dei mesi di riferimento sopra indicati non vengano offerti all'asta BOT a sei mesi, il tasso di rendimento semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità verrà determinato dividendo per due la media aritmetica dei tassi d'interesse annuali, calcolati in regime di capitalizzazione semplice (con base 360 giorni), relativi ai BOT di durata trimestrale e annuale offerti alle aste tenutesi alla fine dei suindicati mesi di riferimento.

Nel caso non vengano offerti all'asta BOT di scadenza trimestrale o annuale, detto tasso di rendimento semestrale lordo verrà determinato con riferimento al tasso di interesse annuale lordo del solo parametro disponibile.

Qualora in uno dei mesi di riferimento non venga effettuata alcuna asta di BOT, il tasso di rendimento

semestrale lordo considerato per il calcolo delle semestralità sarà pari al tasso EURIBOR a sei mesi, rilevato, con le modalità indicate nel comma 1 del decreto ministeriale 23 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 1998, il quinto giorno lavorativo precedente la decorrenza della semestralità.

In applicazione dei suddetti criteri, il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di cui al presente decreto è pari a 1,65%.

Il tasso d'interesse semestrale lordo relativo alle cedole successive alla prima verrà reso noto con comunicato stampa e verrà accertato con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere della stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 4.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° aprile e al 1° ottobre di ogni anno. La prima semestralità è pagabile il 1° aprile 2003 e l'ultima il 1° ottobre 2009.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° ottobre 2009, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 18.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali pre-

via autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancana.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito del Tesoro di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola sono regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,30%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a € 500.000 di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascun offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 ottobre 2002, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 7.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 12.

In relazione al disposto dell'art.1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si

determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 14.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 ottobre 2002.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 10 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a € 500.000; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 15.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei CCT settennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 16.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 1° novembre 2002, al prezzo di aggiudicazione, e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentuno giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 17.

Il 1° novembre 2002 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse semestrale lordo, dovuto allo Stato, per trentuno giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 18.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 1998.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta

comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art 8.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2002

Il Ministro: TREMONTI

02A12934

DECRETO 5 novembre 2002.

Decadenze, ai sensi della legge n. 178/2002, dall'assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo, di cui al decreto 11 luglio 2001 e successive modificazioni, ed individuazione dei soggetti subentranti.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo;

Vista la direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo è stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di 800 concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale è stata approvata la convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo;

Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo;

Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 e successive modificazioni, concernente la graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo;

Considerato che i soggetti indicati nella graduatoria delle concessioni sono tenuti ad approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'Amministrazione entro centocinquanta giorni dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione e, quindi, dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto stesso e che tali termini sono stati prorogati dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) e successive modificazioni e dall'art. 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2000, n. 178;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, in mancanza di quanto previsto dalla norma stessa, i soggetti interessati «si intendono automaticamente decaduti con subentro del soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di assegnazione»;

Visti tali atti istruttori concernenti gli adempimenti derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2000, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178;

Ritenuto necessario ed opportuno procedere, a mero titolo ricognitivo, alla individuazione dei soggetti che, ai sensi e per gli effetti della indicata norma, sono automaticamente decaduti dalla graduatoria di assegnazione e dei soggetti subentranti, anche ai fini della fissazione dei termini per l'approntamento al collaudo delle sale da parte dei soggetti subentranti medesimi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono automaticamente decaduti dalla graduatoria di assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	912	Oceano sas	Grottammare
Bergamo	54	Buzzetti Mario	Bergamo
Bolzano	330	Eurogest	Merano (Meran)
Brescia	543	Bingo blu S.r.l.	Brescia
Como	852	Sala S.r.l.	Erba
Lecco	79	I.T.A.V. S.r.l.	Cremeno
Mantova	126	Bingo Mantova di Marcotti Alice	Mantova
Milano	242	Play Service S.p.a.	Milano
Milano	688	Promotrice Giochi S.a.s.	Giussano
Milano	1061	Imperial Bingo	Milano
Milano	1067	Imperial Bingo	Milano
Palermo	443	Splendor S.r.l.	Palermo
Parma	260	Play Service S.p.a.	Parma
Potenza	1222	Esselle S.a.s.	Potenza
Roma	266	Play Service S.p.a.	Roma
Terni	1054	Antinucci Filippo	Terni
Trapani	157	Hermes	Mazara del Vallo
Trento	1116	Lido di Levico S.r.l.	Levico Terme

2. Nell'elenco di seguito riportato sono indicati i soggetti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, com-

ma 5-*bis* del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono subentrati ai soggetti di cui al comma 1, nella graduatoria di assegnazione delle concessioni per l'esercizio del gioco del Bingo:

Provincia	Plico	Mittente	Ubicazione
Ascoli Piceno	793	Diomedi Massimo	S. Benedetto del Tronto
Bergamo	464	Diamante S.r.l.	Stezzano
Bolzano	316	Alpi Game 3 S.r.l.	Bolzano (Bozen)
Brescia	900	Bingo Castel Mella S.n.c.	Castel Mella
Mantova	116	Jimmi Bar	Sermide
Milano	345	Salvini Gianfranco	Milano
Milano	487	Immobiliare Nuova Europa S.r.l.	Pessano Conbornago
Palermo	395	Delta Costruzioni S.r.l.	Termini Imerese
Parma	1135	Bingo Parma di Signaroli Simone	Parma
Roma	1038	Cremonini S.p.a.	Roma
Terni	1053	Antinucci Filippo	Terni
Trapani	1320	San Fernando S.r.l.	Mazara del Vallo

3. Entro il termine di dieci giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nel comma 2 dovranno ritirare, ove non vi abbiano già provveduto, presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, le schede di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione del proponente, nel rispetto del numero delle postazioni, della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore, nonché delle indicazioni ed osservazioni formulate dalla commissione sul progetto valutato. In caso di divergenza grave ricadranno sugli istanti tutte le conseguenti responsabilità di carattere risarcitorio e eventualmente penale. Parimenti saranno valutate le responsabilità connesse all'intempestiva rinuncia degli assegnatari per i danni erariali che ne scaturiranno e per la tutela degli aventi diritto al subentro nell'assegnazione.

In caso di rinunce espresse si procederà all'assegnazione delle concessioni ai concorrenti collocati in graduatoria nelle posizioni progressivamente più favorevoli.

Entro centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i soggetti indicati nel comma 2 dovranno approntare le sale debitamente attrezzate e funzionanti per il collaudo da parte dell'amministrazione con facoltà di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni.

4. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 163 del 16 luglio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2002

Il direttore generale: TINO

02A13032

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 luglio 2002.

Nomina dei componenti della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376 che disciplina la tutela sanitaria delle attività sportive e la lotta contro il doping;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge che istituisce presso il Ministero della salute la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive e ne stabilisce la composizione;

Visto il decreto 12 marzo 2001, recante «Composizione della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive» ed in particolare l'art. 4;

Vista la nota del 19 dicembre 200l, con cui il dott. Giuseppe La Mura ha rassegnato le dimissioni;

Vista la nota del 14 febbraio 2002, con la quale il Ministero per i beni e per le attività culturali ha designato il prof. Dino Ponchio, quale componente della predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È nominato componente della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive il prof. Dino Ponchio, quale rappresentante dei preparatori tecnici e degli allenatori, ex art. 3, comma 3, lettera *f)* e comma 4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in sostituzione del dimissionario dott. Giuseppe La Mura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

02A12998

DECRETO 9 agosto 2002.

Adozione del piano di controllo ufficiale su commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari per il quinquennio 2002-2006.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 17 del 10 giugno 1995 del Ministro della salute, concernente gli aspetti applicativi delle predette norme in materia di prodotti fitosanitari;

Visto l'art. 17, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione da parte del Ministro della salute, sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive, di piani nazionali annuali per il controllo ufficiale dei prodotti fitosanitari in circolazione e della loro utilizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria, prevedendo tra l'altro, che le attività di indirizzo e coordinamento necessarie a garantire l'uniforme attuazione delle normative dell'Unione europea e di altre istituzioni internazionali siano assicurate dal Ministero della salute;

Visti i piani di controllo ufficiale commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari adottati dalle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Toscana, Umbria e provincia autonoma di Trento;

Sentiti il Ministro per le politiche agricole e forestali, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro delle attività produttive;

Ritenuto di dover procedere all'adozione, per il quinquennio 2002-2006, dei piani annuali di controllo ufficiale sul commercio ed impiego dei prodotti fitosanitari;

Decreta:

Art. 1.

Piano delle regioni e delle province autonome per il quinquennio 2002-2006

1. Le regioni e le province autonome predispongono ed adottano, in conformità a quanto previsto negli allegati 1 e 2 al presente decreto ed alle disposizioni di cui all'art. 2, piani di controllo ufficiali nei rispettivi territori di competenza.

2. I piani di cui al comma 1 devono essere rivolti al controllo ufficiale nel territorio di competenza:

a) dei prodotti fitosanitari in commercio, al fine di accertarne la rispondenza ai requisiti prescritti dalle norme vigenti e, in particolare, alle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi;

b) dell'utilizzazione dei prodotti fitosanitari autorizzati, in conformità a tutte le indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, in applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie nonché, ove possibile, dei principi di lotta integrata.

3. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i piani adottati unitamente ad una loro relazione illustrativa entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto per l'anno 2002 ed entro il secondo mese di ciascun anno solare per gli anni successivi.

4. Entro il 31 maggio di ciascun anno successivo alla realizzazione del piano, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero della salute i risultati derivanti dall'attuazione dei piani adottati. Tali risultati dovranno essere presentati utilizzando lo schema riportato al punto IV degli allegati 1 e 2.

5. Entro il 31 luglio di ciascun anno il Ministero della salute presenta una relazione sui risultati conseguiti con l'adozione dei piani ufficiali di controllo alla Commissione europea ed ai singoli Stati membri dell'Unione europea. In tale relazione sono inclusi, per le voci comparabili, anche i risultati delle attività dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e dell'Ispettorato centrale repressioni frodi del Ministero per le politiche agricole e forestali. Di tale relazione sono altresì informati le regioni, le province autonome, il Ministero per le politiche agricole e forestali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministero delle attività produttive.

Art. 2.

Disposizioni generali

1. I piani di controllo ufficiale delle regioni e delle province autonome:

a) individuano le attività da effettuare per l'attuazione dei piani di controllo, unitamente alla priorità ad esse attribuite;

b) individuano le istituzioni che, nel territorio di competenza, sono destinatarie dell'attuazione del piano di controllo;

c) forniscono alle istituzioni di cui alla lettera *b)* le modalità per l'esecuzione delle attività ispettive finalizzate all'ottenimento dei dati ed alla loro raccolta ed elaborazione;

d) individuano, e comunicano al Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale responsabile del coordinamento di ogni attività relativa agli adempimenti di cui al presente decreto.

2. L'Autorità di cui al comma 1, lettera *d)* è inoltre tenuta a:

a) detenere l'elenco, aggiornato almeno annualmente, dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari ubicati nel territorio di competenza;

b) trasmettere le informazioni di cui al presente comma al Ministero della salute ed al Ministero per le politiche agricole e forestali.

3. Il Ministero della salute, per adempiere ad obblighi comunitari ed a scopo conoscitivo, può chiedere all'Autorità di cui al comma 1, lettera *d)* ulteriori dati ed informazioni sui risultati dell'attività di controllo effettuata.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2002

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 231

ALLEGATO 1

INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI CUI ALL'ART. 1: COMMERCIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I. *Finalità del controllo.*

1. Verifica del contenuto e delle proprietà dei prodotti fitosanitari.

I controlli ufficiali finalizzati alla verifica del contenuto delle sostanze attive ed impurezze regolamentate in fase di registrazione e fissate da specifiche internazionali (FAO, GIFAP) dei prodotti fitosanitari sono effettuati, tenendo conto delle prescrizioni recate dagli articoli 29, 30, 31 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e devono accertare la corrispondenza del contenuto del prodotto fitosanitario a quello autorizzato.

La differenza tra il contenuto di sostanza attiva dichiarato in etichetta e quello effettivamente riscontrato nel prodotto fitosanitario, fatte salve eventuali specifiche F.A.O., non deve superare, per tutta la durata della vita commerciale del prodotto medesimo, i seguenti valori (ai sensi dell'allegato VI, parte C, punto 2.7.2, lettera *a)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, come modificato dal decreto ministeriale 3 novembre 1998):

Contenuto dichiarato (in g/kg o g/l a 20°C)	Tolleranza
fino a 25 g	± 15% formulazione omogenea ± 25% formulazione non omogenea
> 25 fino a 100	± 10%
> 100 fino a 250	± 6%
> 250 fino a 500	± 5%
> 500	± 25 g/kg o ± 25 g/l

I metodi analitici per il controllo quali-quantitativo possono essere i metodi CIPAC, ove esistenti o anche i metodi depositati in sede di registrazione o altri metodi convalidati.

Per le proprietà chimico-fisiche vanno verificate quelle pertinenti alla tipologia di prodotto fitosanitario con riferimento alle specifiche dell'allegato III del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 e specifiche internazionali riconosciute (quali ad es. FAO e GIFAP). Le verifiche vanno eseguite con metodi della Commissione europea, CIPAC o altri metodi internazionali riconosciuti e convalidati.

2. Condizioni di autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Nell'ambito delle attività è necessario anche verificare che i prodotti fitosanitari immessi in commercio siano autorizzati e conformi a tutte le condizioni previste dal decreto di autorizzazione di ciascun prodotto con particolare riferimento a imballaggi, etichette, taglie ed eventuali prescrizioni di particolari limitazioni territoriali precisate dall'autorizzazione di uno specifico prodotto fitosanitario.

I principali elementi amministrativi e tecnici, contenuti nel decreto di autorizzazione dei prodotti in commercio sono disponibili sul sito internet del Ministero (www.sanita.it/alimnut/fitosanitari/query/ricerca.asp).

Il Ministero pubblica, inoltre, trimestralmente nella *Gazzetta Ufficiale* le etichette dei prodotti fitosanitari autorizzati nel trimestre precedente.

Si ricorda che in materia di imballaggi ed etichettatura dei prodotti fitosanitari si applicano più in generale le prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223.

3. Frequenza delle ispezioni e modalità di campionamento.

Il numero delle ispezioni dei locali di deposito e degli esercizi di vendita di prodotti fitosanitari, finalizzate alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui alle norme vigenti, riassunte dalla circolare del Ministro della sanità 12 maggio 1993, n. 15, deve soddisfare i seguenti criteri:

a) la frequenza minima delle ispezioni dei locali di deposito e di esercizi di vendita, calcolata sulla media di tre anni, non deve essere inferiore ad un sopralluogo ispettivo per anno;

b) la frequenza dei sopralluoghi ispettivi deve essere rapportata alle caratteristiche degli esercizi di deposito e di vendita nonché ad eventuali situazioni di inadempienza degli stessi risultanti da precedenti attività ispettive.

In occasione del sopralluogo ispettivo si può procedere a campionamenti secondo le specifiche priorità indicate delle regioni e province autonome.

II. *Luoghi nei quali effettuare il controllo.*

I sopralluoghi finalizzati alla realizzazione delle attività di controllo sul commercio, incluso il rispetto delle indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette, sono preferibilmente effettuati presso:

a) i depositi di smistamento, presso gli stabilimenti che producono prodotti fitosanitari, che effettuano vendite direttamente agli utilizzatori (art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290);

b) i locali di deposito e gli esercizi di vendita, autorizzati ai sensi degli articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

III. *Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.*

È opportuno riportare i dati relativi al numero di ispezioni effettuate riferite al numero dei luoghi di vendita ispezionati, indicando il numero delle infrazioni accertate e specificando di seguito la loro tipologia, con riferimento particolare alle seguenti fattispecie:

1) verifica del possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti;

2) verifica degli imballaggi e delle etichette dei prodotti fitosanitari;

3) controllo dei locali di deposito e di vendita di prodotti fitosanitari per accertare il rispetto delle disposizioni in materia di locali di deposito e di esercizi di vendita, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e alla circolare del 12 maggio 1993, n. 15, incluse le indicazioni sulle modalità di conservazione dei prodotti riportate nelle etichette autorizzate;

4) verifica del contenuto quali-quantitativo e delle proprietà chimico-fisiche dei prodotti fitosanitari;

5) verifica delle modalità di conservazione e di trasporto.

IV. *Schema di presentazione dei risultati.*

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. CONTROLLO SULLA VENDITA

	TOTALE N.RO		
ISPEZIONI	____________	(riferite al n° dei locali di vendita)	
INFRAZIONI	____________		di cui:

	INFRAZIONI
PRODOTTI FITOSANITARI NON AUTORIZZATI	____________
VENDITE NON AUTORIZZATE	____________
INAPPROPRIATE CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE	____________
STRUTTURE INADEGUATE	____________
ADDETTI ALLA VENDITA NON IN POSSESSO DI ABILITAZIONE	____________
ALTRO (specificare)	____________

2. CONTROLLO ETICHETTE E CONFEZIONAMENTO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

	ISPEZIONI	INFRAZIONI
IMBALLAGGI (art. 15.1 del D.L.vo n. 194/95)	____________	____________
ETICHETTE (art.16, commi 1, 3 e 4. a), del D.L.vo n.194/95)	____________	____________

(N.B.: quando necessario, menzionare ulteriori dettagli sui più frequenti tipi di infrazione, con chiaro riferimento alle relative parti degli artt. 15 e 16 del D.L.vo n. 194/95).

3. CONTROLLO SULLA COMPOSIZIONE DEI PRODOTTI FITOSANITARI

	TOTALE	
ANALISI	____________	
INFRAZIONI	____________	di cui:

	ANALISI	INFRAZIONI
IDENTITA' SOSTANZA ATTIVA	____________	____________
CONTENUTO SOSTANZA ATTIVA	____________	____________
ALTRO (Coformulanti, impurezze)	____________	____________
PROPRIETA' CHIMICO-FISICHE INACCETTABILI	____________	____________
ALTRO (specificare)	____________	____________

N.B.: allegare informazioni più dettagliate quando si evidenziano specifici problemi che possono avere implicazioni per altri Stati membri dell'Unione Europea.

ALLEGATO 2

INDIRIZZI RELATIVI ALLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI CUI ALL'ART. 1: IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI

I. *Finalità del controllo.*

Le finalità della verifica riguardano:

il possesso del patentino, ove richiesto, da parte dell'utilizzatore di prodotti fitosanitari;

l'idoneità dei mezzi di protezione individuale e la loro utilizzazione secondo le indicazioni prescritte, utilizzati dall'operatore che effettua trattamenti con prodotti fitosanitari o comunque disponibili presso l'azienda;

il rispetto delle indicazioni e precauzioni d'uso riportate in etichetta;

la verifica dello stato di salute degli utilizzatori di prodotti fitosanitari e di tutte le segnalazioni di malore o intossicazione associate all'attività lavorativa;

l'idoneità e la perfetta manutenzione delle apparecchiature per l'impiego di prodotti fitosanitari disponibili presso l'azienda;

l'idoneità dei locali destinati al deposito dei prodotti fitosanitari e delle procedure utilizzate per lo smaltimento dei rifiuti.

II. *Luoghi e modalità dei controlli.*

1. Il controllo del corretto impiego di prodotti fitosanitari ha luogo:

in campo, al momento dell'impiego, per la verifica del rispetto delle prescrizioni precisate sulle etichette autorizzate;

in campo, successivamente all'impiego, per la verifica dei tempi di rientro e dei tempi di carenza, ove disposti dai provvedimenti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari o prescritti dai provvedimenti di portata generale quali quelli sui limiti massimi di residui;

nei depositi delle derrate immagazzinate;

nei locali di deposito dei prodotti e sulle macchine applicatrici delle aziende specializzate per servizi a terzi (trattamenti per conto terzi) o delle singole aziende agricole.

2. Le modalità della verifica tengono conto di quanto segue:

a) le verifiche del corretto impiego dei prodotti fitosanitari, in relazione al numero di misure ispettive ed alla loro tipologia, devono essere correlate con le specificità territoriali quali:

l'importanza delle diverse colture per l'agricoltura regionale o provinciale;

le quantità di prodotti fitosanitari venduti nel territorio regionale o provinciale;

b) il coordinamento e, ove possibile, l'integrazione con i piani di lotta integrata e/o guidata;

c) alcune priorità:

l'opportunità di controllare l'impiego dei prodotti fitosanitari molto tossici, tossici e nocivi;

l'opportunità di controllare l'impiego dei prodotti fitosanitari espressamente autorizzati per i trattamenti in ambienti confinati (serre);

controllo dell'impiego sulle colture la cui produzione è significativa per il territorio.

III. *Criteri di elaborazione e di presentazione dei risultati.*

Riportare i dati totali relativi al numero delle ispezioni effettuate (riferite al numero delle aziende ispezionate o a loro settori) indicando il numero delle infrazioni accertate e specificando di seguito la tipologia con particolare riferimento ai risultati dei controlli volti ad accertare:

1) il rispetto delle indicazioni riportate nelle etichette autorizzate, relativamente agli impieghi consentiti, alle modalità di trattamento, agli intervalli di sicurezza, ai tempi di rientro e alle precauzioni adottate per prevenire eventuali rischi per l'operatore e gli astanti;

2) l'applicazione dei principi delle buone pratiche fitosanitarie, nonché dei principi di lotta integrata;

3) il possesso dell'autorizzazione all'acquisto per l'impiego diretto (patentino, art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001);

4) la conservazione del registro dei trattamenti (art. 42, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 290/2001).

Si chiede di trasmettere assieme ai dati di controllo commercio ed impiego anche:

1) informazioni generali sui residui di prodotti fitosanitari risultanti a livello regionale dai piani di monitoraggio nel comparto acque e alimenti;

2) segnalazioni di eventi indesiderati derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari sia sull'uomo, sugli animali che nell'ambiente.

Nelle conclusioni si raccomanda di evidenziare elementi utili ad apportare misure correttive e/o aggiuntive per gli indirizzi dei piani di controlli degli anni successivi.

IV. *Schema di presentazione dei risultati.*

Al fine di assicurare uniformità di presentazione dei risultati è opportuno utilizzare le seguenti modalità:

1. *Controllo sull'impiego di prodotti fitosanitari a livello degli utilizzatori.*

Ispezioni totale

Numero delle aziende ispezionate .... infrazioni .... di cui:

Uso di prodotti non autorizzati ....

Uso non previsto di prodotti autorizzati ....

In applicazione delle precauzioni di sicurezza ....

Altro .... (specificare altre previsioni di cui all'art. 3.3 del decreto legislativo n. 194/1995)

Inappropriate condizioni di conservazione ....

Mancanza patentino utilizzatore ....

Mancanza registro dei trattamenti ....

Altro (specificare) ....

2. *Informazioni generali disponibili per correlazione con altri piani di controllo.*

a) monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e dati sulle acque potabili;

b) controllo dei limiti massimi di residui nei prodotti ortofrutticoli, nei cereali e nei prodotti di origine animale.

3. *Comunicazioni di eventi indesiderati:*

a) incidenti occupazionali e problemi sanitari;

b) effetti negativi su ambiente e organismi non-bersaglio (specificare).

4. *Conclusioni (relative sia al commercio che all'impiego).*

Raccomandazioni.

Comparazione con i risultati relativi agli anni precedenti.

Priorità per il programma relativo all'anno successivo.

02A12984

DECRETO 31 ottobre 2002.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Centiax».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 24 settembre 2002 della ditta Pharmacare S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto indicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pharmacare S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni:

CENTIAX;

«250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im - A.I.C. n. 035276 017;

«500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» flacone + fiala ev im - A.I.C. n. 035276 029.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13001

DECRETO 31 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orelox».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 6 ottobre 2000, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 10 ottobre 2002, della ditta Aventis Pharma S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D5 del 26 settembre 2000, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ORELOX:

«pediatrico» 1 flac. granulato sospensione estemp. 50 ml (40 mg/5 ml) - A.I.C. n. 027970 021;

6 compresse rivestite uso orale 200 mg - A.I.C. n. 027970 045.

Ditta: Aventis Pharma S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A13002

DECRETO 31 ottobre 2002.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alprazolam».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA.

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 116 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 2002, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio — ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive integrazioni e modificazioni — di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 9 ottobre 2002, della ditta EG S.p.a. titolare della specialità, che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata — limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata — il D.D. n. 800.5/L.488-99/D3 del 17 maggio 2002, ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

ALPRAZOLAM - «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 033974 039 - Ditta EG S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 31 ottobre 2002

Il dirigente: GUARINO

02A12997

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 14 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Altopiano delle Cinque Miglia», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Altopiano delle Cinque Miglia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Francesco Bellini, in data 13 dicembre 1952, reperotorio n. 11049, registro società n. 3005, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 116/39804.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: CORSI

02A12951

DECRETO 14 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Riviera», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1929, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro - servizio politiche del lavoro, degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta di diritto ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e art. 2, legge 17 luglio 1975 e art. 18, legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Riviera», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Sciamanda Domenico, in data 23 gennaio 1957, repertorio n. 21706, registro società n. 410, tribunale di Roma, B.U.S.C. n. 1616/56664.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 14 ottobre 2002

Il dirigente: CORSI

02A12952

DECRETO 22 ottobre 2002.

Costituzione delle speciali commissioni del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 recante, tra l'altro, norme sulla ristrutturazione dell'I.N.P.S.;

Visto l'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, come sostituito dal comma 1 dell'art. 44 della citata legge n. 88 del 1989;

Visto il proprio decreto n. 791 del 22 ottobre 2002, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Vercelli;

Visto quanto disposto dall'art. 46 della legge n. 88/1989 che prevede la costituzione, in seno al comitato provinciale I.N.P.S., di speciali commissioni presiedute, rispettivamente, dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere alla nomina di quattro rappresentanti per ciascuna delle categorie dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (C.N.E.L), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni interessate;

Decreta:

Sono chiamati a far parte delle speciali commissioni del comitato provinciale I.N.P.S. istituito con decreto n. 791 del 22 ottobre 2002 per la durata di quattro anni i signori:

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Beltrami Eleonora;

2) Tagliabò Bruno;

3) Tarello Monica;

4) Allione Crescentino;

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli artigiani:

1) Balocco Paola;

2) Guila Carla;

3) Peterlin Alberto;

4) Finotti Maria Enrica;

per la speciale commissione competente in materia di ricorsi concernenti le prestazioni, di cui al comma 3 dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in favore degli esercenti attività commerciali:

1) Siviero Marinella;

2) Valmorri Bruno;

3) Fiorentino Germana;

4) Cortesi Concetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 22 ottobre 2002

Il direttore reggente: LONGO

02A12894

DECRETO 22 ottobre 2002.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Vercelli.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VERCELLI

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e modifica la composizione dei comitati presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto n. 750 dell'11 settembre 1998 di ricostituzione del nuovo comitato provinciale presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Vercelli;

Considerata, pertanto, la necessità di provvedere ricostituzione del comitato provinciale presso la sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Vercelli per il quadriennio 2002/2006;

Effettuata in relazione ai criteri fissati dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1970, la ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art. 34 dello stesso decreto, così come sostituito dall'art. 44, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88, tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed in particolare alle funzioni del comitato provinciale I.N.P.S.;

Ritenuto, per l'attribuzione effettiva dei posti, di dover effettuare la valutazione del grado di rappresentatività delle organizzazioni interessate alla stregua dei criteri finora seguiti dall'amministrazione, confermati dall'art. 4, comma 5, della legge 30 dicembre 1986, n. 936 (CNEL), e comunque appresso riportati:

a) entità numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali, tenendo conto, per le organizzazioni dei datori di lavoro, anche del numero dei lavoratori dipendenti dalle aziende associate;

b) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro provinciali ed aziendali;

c) partecipazione alla trattazione e composizione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative;

Acquisiti i dati concernenti la rappresentatività delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali interessate;

Viste le designazioni fatte pervenire dalle organizzazioni sindacali interessate;

Visti i punti 4), 5) e 6), comma 1, dell'art. 44, della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Decreta:

È ricostituito in Vercelli — per la durata di un quadriennio — presso la locale sede dell'I.N.P.S., il comitato provinciale, di cui all'art. 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44, della legge 9 marzo 1989, n. 88, che risulta composto come segue:

1) Beccaro Giovanni, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

2) Celestino Antonio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

3) Pezzotta Costantino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

4) Raviglione Alfredo, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

5) Cussotto Francesco, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

6) Ghezzi Raffaele, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

7) Vallaro Lelio, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

8) Zanolini Enrico, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

9) Ghisio Luigino, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

10) Guasco Gian Luigi, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

11) Michelini Renzo, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

12) Mazzolotti Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro;

13) La Rocca Michele, in rappresentanza dei datori di lavoro;

14) Bianco Dario, in rappresentanza dei datori di lavoro;

15) Vercelloti Mauro, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

16) Ferraris Mario, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

17) Misia Giuseppe, in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

18) il direttore *pro-tempore* della Direzione provinciale del lavoro di Vercelli;

19) Cau Gianni, in rappresentanza della Ragioneria provinciale dello Stato o suo delegato;

20) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, o suo delegato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Vercelli, 22 ottobre 2002

Il direttore reggente: LONGO

02A12894-*Bis*

DECRETO 24 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Marte a r.l.», in Molfetta.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto articolo 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 27 maggio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Marte a r.l.», con sede in Molfetta, posizione n. 8492, costituita per rogito del notaio Domenico Colella, in data 14 marzo 1991, repertorio n. 180273, registro imprese n. 10708, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 ottobre 2002

Il dirigente: BALDI

02A12953

DECRETO 24 ottobre 2002.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Case Nuove a r.l.», in Capurso.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attualmente Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione di detto Ministero del 6 marzo 1996, attualmente direzione generale per gli enti cooperativi;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 18 dicembre 2000 e successivo accertamento del 23 gennaio 2002 relativo all'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che non sono pervenute opposizioni da terzi, nonostante l'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Case Nuove a r.l.», con sede in Capurso, posizione n. 2378/127020, costituita per rogito del notaio Eugenio Sorvillo, in data 3 luglio 1973, repertorio n. 21740, registro imprese n. 7486, omologata dal tribunale di Bari, è sciolta di diritto senza nomina di commissario liquidatore.

Bari, 24 ottobre 2002

Il dirigente: BALDI

02A12954

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 ottobre 2002.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari a € 132.189.994,85.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al Comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sulla formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione dell'11 settembre 2001, di cui al punto 3 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, recante: «Disciplina transitoria delle attività di sostegno nazionale alla ricerca industriale di cui al decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954 (legge n. 46/1982), nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata e di formazione professionale sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura, le modalità e le condizioni per ciascuno indicate;

Ditta: 3D INFORMATICA S.R.L.
San Lazzaro di Savena - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1082

Titolo del progetto: Progetto di un database XML

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/01/01

Costo ammesso Euro = 920.326,19= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 468.942,86=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 451.383,33=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	468.942,86	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	451.383,33	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =414.146,79=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =392.058,96=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E. punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: A.V.M. ANGELINI SRL
Induno Olona - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7036

Titolo del progetto: Sviluppo prototipale di un nuovo sistema di lavorazione integralmente automatico di taglio, tornitura di pezzi tramite utilizzo di barre laminate.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 31/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 25/10/00

Costo ammesso Euro = 988.705,09= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 988.705,09=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	988.705,09	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =444.917,29=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =346.046,78=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ABB TRASMISSIONE & DISTRIBUZIONE SPA
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 23170

Titolo del progetto: SIT Sottostazione innovativa comprensiva di Trasformatore.

Durata e data inizio progetto: Mesi 23 dal 01/04/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/00

Costo ammesso Euro = 1.254.680,39= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 600.536,08=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 654.144,31=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	275.271,52	0,00	325.264,56	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	239.444,91	0,00	414.699,40	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =840.635,86=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =252.190,76=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: API COM SRL
Cento - FE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7829

Titolo del progetto: Sviluppo precompetitivo di un banco prova per la simulazione senza pilota del comportamento e dell'affidabilità di nuovi modelli di motociclette in sostituzione delle attuali prove su pista.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 06/11/00

Costo ammesso Euro = 1.182.686,30= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.182.686,30=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.182.686,30	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =709.611,78=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =236.537,26=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ASSING S.P.A.
MONTEROTONDO - RM (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7038

Titolo del progetto: Sviluppo di un sistema portatile per la misura dell'impedenza (ODINO).

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/12/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 25/10/00

Costo ammesso Euro = 1.268.418,14= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 837.176,63=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 431.241,51=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	837.176,63	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	431.241,51	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =570.788,16=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =569.519,75=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata al preventivo aumento del capitale sociale, mediante apporto di denaro fresco, per almeno 438.988,36 euro o, in alternativa al preventivo versamento di un finanziamento da parte dei soci, sempre nella misura minima di 438.988,36 euro, ed all'impegno da parte dei soci stessi a non chiedere la restituzione di tale finanziamento prima della fine del progetto.

Ditta: BDF - BOSCATO & DALLA FONTANA S.P.A.
Vicenza - VI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6082

Titolo del progetto: Meccanismo maschietto per la pressatura di gocce di vetro fuso dentro lo stampo sbozzatore di una macchina I.S. per la produzione di vetro cavo.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 10/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 04/10/00

Costo ammesso Euro = 1.494.626,27= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 0,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.494.626,27=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.494.626,27	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =896.775,76=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =298.925,25=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: DATASENSOR S.P.A.
MONTE SAN PIETRO - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1076

Titolo del progetto: Sensori optoelettronici per la rilevazione di colori anche con misura continuativa della distanza e con obiettivo autofocus

Durata e data inizio progetto: Mesi 26 dal 15/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/01/01

Costo ammesso Euro = 857.834,91= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 454.998,53=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 402.836,38=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	454.998,53	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	402.836,38	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =471.809,20=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =282.227,69=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: EL.EN. S.P.A.
CALENZANO - FI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1750

Titolo del progetto: formazione di ricercatori con esperienza tecnico scientifica sullo sviluppo di apparecchiature laser per il settore medicale e con esperienza medicale e con esperienza nella gestione di collaborazioni scientifiche interdisciplinari nel campo della biomedica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/02/2001
Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 05/02/01
Costo ammesso Euro = 446.218,76= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
	446.218,76	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:
Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =356.975,01=

Tale agevolazione, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, va commisurata ai costi ammissibili in base alla seguente percentuale d'intervento: 80%

Istituto convenzionato: MPS Merchant S.p.A.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ENEL.IT SPA
Roma - RM (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7164

Titolo del progetto: Comunicazioni a larga banda sulle reti elettriche di Potenza (PLC).

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/10/00

Costo ammesso Euro = 7.540.270,73= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 3.948.829,45=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.591.441,28=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	2.538.902,12	1.409.927,33	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.867.368,71	724.072,57	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di Euro =2.616.473,94=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =2.684.336,38=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art.47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: FONDERIE SIME S.P.A.
LEGNAGO - VR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7903

Titolo del progetto: Studio e sperimentazione di un nuovo sistema di controllo della combustione per caldaie stagno (tipo C12) di piccola potenza.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 08/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 09/11/00

Costo ammesso Euro = 770.553,69= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 351.707,15=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 418.846,55=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	351.707,15	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	418.846,55	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =539.387,59=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =129.453,02=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: INDUSTRIE PICA SPA
Pesaro - PS (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7869

Titolo del progetto: Studio del reinserimento di scarto cotto di laterizi nel ciclo produttivo attuale con il miglioramento delle prestazioni del prodotto, in particolare riguardo al fenomeno delle efflorescenze.

Durata e data inizio progetto: Mesi 27 dal 06/11/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/11/00

Costo ammesso Euro = 1.681.067,21= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.050.473,33=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 630.593,87=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.050.473,33	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	630.593,87	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =924.586,96=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =576.606,05=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LUIGI PREMOLI & FIGLI SPA
ROVELLO PORRO - CO (Classificata Piccola Media Impresa)
ASTRA SPA
GERENZANO VA

Progetto n. 4259

Titolo del progetto: Innovativo sistema di fusione di scarti di alluminio e di gestione ed utilizzo delle scorie derivanti.

Durata e data inizio progetto: Mesi 27 dal 20/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 10/08/00

Costo ammesso Euro = 1.571.578,34= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 464.811,21=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.106.767,13=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	464.811,21	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.106.767,13	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =942.947,01=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =383.465,12=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: MARCHETTI AUTOGRU SPA
Piacenza - PC (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7649

Titolo del progetto: Autogru telescopica con braccio multipiega.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 08/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 01/11/00

Costo ammesso Euro = 1.606.542,48= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 201.779,71=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.404.762,77=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	201.779,71	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.404.762,77	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =722.944,11=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =591.207,63=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E. punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Centrobanca Banca S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MET SPA
TALAMONA - SO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1604

Titolo del progetto: Attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nello studio di nuove tecnologie di progettazione e processo per caschi bici

Durata e data inizio progetto: Mesi 18 dal 01/02/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 28/01/01

Costo ammesso Euro = 974.812,40= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 464.811,21=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 510.001,19=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	400.254,10	64.557,11	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	510.001,19	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =438.665,58=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =410.396,02=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NEMO SRL

San Zeno Naviglio - BS (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5324

Titolo del progetto: ricerca e sviluppo prototipale di un procedimento e di una macchina atta a produrre gelato "espresso" trasformando una miscela preventivamente congelata in un freezer e di un dispositivo atto a conservare in ambiente ideale per temperatura, luce e umidità bottiglie di vino di diverse caratteristiche in tre scomparti caratterzzati da condizioni ambientali diverse

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 15/09/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 17/09/00

Costo ammesso Euro = 1.008.640,32= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 196.770,08=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 811.870,25=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	196.770,08	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	811.870,25	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =605.184,19=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =230.978,63=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NUOVA INOXTECNICA S.R.L.
Galliate - NO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1262

Titolo del progetto: Nuovi apparati ad induzione per la ristorazione veloce (HPCH - High Performance Cooking Heater).

Durata e data inizio progetto: Mesi 9 dal 29/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 15/01/01

Costo ammesso Euro = 322.100,74= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 169.251,71=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 152.849,03=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	169.251,71	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	152.849,03	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =144.945,33=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =137.859,12=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 10 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 20 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: NUOVA SME SPA
DRONERO - CN (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 1444

Titolo del progetto: Sistema di staziamento per autoveicoli a comando elettrico e controllo elettronico, di tipo Cable Stretcher.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 25/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 22/01/01

Costo ammesso Euro = 1.134.655,81= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 398.704,73=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 735.951,08=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	398.704,73	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	735.951,08	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =510.595,11=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =456.131,63=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Medio Credito Centrale S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OGNIBENE SPA
Reggio Emilia - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 3425

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di un sistema di guida steer by wire atto a funzionare su macchine movimento terra (off highway) in particolare su trattori agricoli di media ed alta potenza

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/04/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/03/01

Costo ammesso Euro = 1.745.107,86= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 898.635,00=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 846.472,86=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	898.635,00	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	846.472,86	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =785.298,54=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =745.161,06=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive delle ulteriori agevolazioni di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punti 4 e 6 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: OMARLIFT SRL
BAGNATICA - BG (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4092

Titolo del progetto: Nuova generazione di valvole a controllo digitale ad anello chiuso per ascensori idraulici.

Durata e data inizio progetto: Mesi 24 dal 01/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 20/07/00

Costo ammesso Euro = 1.278.230,83= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 498.380,91=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 779.849,92=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	498.380,91	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	779.849,92	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =894.761,58=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =201.960,47=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

La stipula del contratto è subordinata alla preventiva verifica che il capitale sociale della richiedente faccia sempre capo, direttamente o indirettamente e per più del 50% all'attuale controllante Wittur AG, la quale deve impegnarsi a sostenere finanziariamente la Omarlift e a non cederne il controllo per l'intera durata del progetto.

Ditta: PARMALAT S.P.A.
COLLECCHIO - PR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1083

Titolo del progetto: Sistema integrato di trattamenti di inattivazione batterica ed enzimatica per la sterilizzazione del latte.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 01/11/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 14/01/01

Costo ammesso Euro = 5.071.400,17= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.800.885,21=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 3.270.514,96=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.800.885,21	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.270.514,96	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =2.789.270,09=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =1.536.634,25=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: PIBIPLAST SRL
Correggio - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 6934

Titolo del progetto: Realizzazione di un processo di produzione innovativo per la realizzazione di flaconi cosmetici estrusi e soffiati, con inserimento di inserti di materiale diverso.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 24/10/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 22/10/00

Costo ammesso Euro = 2.044.136,41= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.000.893,47=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.043.242,94=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.000.893,47	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.043.242,94	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.226.481,84=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =558.049,24=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SPERITEX SPA
Brusnengo - BI (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 4801

Titolo del progetto: Sviluppo di nuovi sistemi di processo e materiali filtranti in poliestere.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 29/08/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 29/08/00

Costo ammesso Euro = 1.058.736,64= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 562.938,02=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 495.798,62=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	562.938,02	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	495.798,62	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =476.431,49=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =454.198,02=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: UFI S.P.A. - UNIVERSAL FILTER INTERNATIONAL
NOGAROLE ROCCA - VR (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 1447

Titolo del progetto: Ottimizzazione di sistemi di filtraggio per propulsori diesel e sviluppo di nuovi sensori a bordo filtro per la diagnosi automatica.

Durata e data inizio progetto: Mesi 36 dal 22/01/2001

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 22/01/01

Costo ammesso Euro = 2.954.959,79= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 1.123.345,40=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 1.831.614,39=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.123.345,40	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.779.968,70	0,00	51.645,69	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =1.622.272,93=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =907.172,66=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: SAN PAOLO - IMI S.p.A.

Condizioni:

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n.252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: VICENZI BISCOTTI S.p.A.
S. Giovanni Lupatoto - VR (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 7872

Titolo del progetto: Ricerca e sviluppo di nuovi prodotti nel campo dei savoiardi: il Savoiardo inzuppabile, il Savoiardo morbido, il Savoiardo a lunga conservazione.

Durata e data inizio progetto: Mesi 30 dal 01/12/2000

Ammissibilità dei costi a decorrere dal: 07/11/00

Costo ammesso Euro = 1.706.890,05= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale Euro = 964.741,49=
Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro = 742.148,56=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	964.741,49	0,00	0,00	0,00
Attività di Sviluppo Precompetitivo	742.148,56	0,00	0,00	0,00

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a Euro =768.100,52=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a Euro =740.790,28=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Istituto convenzionato: Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.
Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

La durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, è determinato in via preliminare in € 970.556,10 e graverà sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo, verrà determinato in via definitiva.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in € 31.219.438,75 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A12960

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 22 ottobre 2002.

Conferma in via definitiva della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante «Riordino della legislazione in materia portuale», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 6, comma 1, della predetta legge che prevede l'istituzione di autorità portuali nei porti di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia;

Visto l'art. 6, comma 7, della predetta legge 28 gennaio 1994, n. 84, relativo all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale;

Visto il proprio decreto 6 aprile 1994, con il quale sono stati individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno;

Visto il proprio decreto 16 gennaio 2001, con il quale a decorrere dal 1° febbraio 2001, la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno è estesa in via sperimentale alle aree demaniali marittime, alle opere portuali ed agli antistanti specchi acquei in cui si effettuano operazioni portuali, compresi nel tratto di costa dell'isola di Capraia da Punta del Frate a Punta del Fanale;

Vista la relazione trasmessa dall'Autorità portuale di Livorno in data 29 aprile 2002 ai sensi dell'art. 9, comma 3, lettera *c)* della legge n. 84/1994 e successiva relazione integrativa allegata alla nota n. 5202 del 1° luglio 2002 con le quali vengono evidenziati i concreti positivi risultati conseguiti dall'ampliamento della circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno all'isola di Capraia;

Considerato che l'isola di Capraia è funzionalmente collegata al porto di Livorno con servizi di linea;

Considerato che l'ampliamento in via definitiva consentirà un rilancio economico dell'intera isola attraverso l'adeguamento degli approdi ed il conseguente potenziamento di traffici turistici e crocieristici presenti nel porto di Livorno;

Decreta:

È confermata in via definitiva la circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale di Livorno così come identificata nel decreto ministeriale 16 gennaio 2001.

Roma, 22 ottobre 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A12985

DECRETO 23 ottobre 2002.

Modifica della composizione della commissione d'esame per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per i trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'accordo relativo ai trasporti internazionali di derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da utilizzare per tali trasporti (A.T.P.) concluso a Ginevra il 1° settembre 1970 ed in particolare i paragrafi 29 e 49, che consentono di nominare esperti A.T.P. per il controllo delle proprietà isotermiche dei mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata;

Vista la legge 2 maggio 1977, n. 264, concernente la ratifica ed esecuzione dell'accordo relativo ai trasporti internazionali delle derrate deteriorabili ed ai mezzi speciali da usare per tali trasporti (A.T.P.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1979, n. 404 concernente il relativo regolamento di esecuzione;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di «Mezzi di trasporto in regime di temperatura controllata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1984, n. 71;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1984, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di «Nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 marzo 1984, n. 71;

Ritenuto necessario adeguare il numero di componenti della commissione d'esame secondo criteri di razionalizzazione e di semplificazione amministrativa;

Considerato altresì necessario ampliare il numero degli esperti A.T.P.;

Decreta:

Art. 1.

Commissione

1. La commissione d'esame, per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata, è composta da un dirigente tecnico con funzioni di presidente e da tre funzionari tecnici, di cui due con qualifica non inferiore a ingegnere coordinatore ed uno con qualifica non inferiore ad ingegnere o funzionario tecnico, con funzioni di segretario. Per ciascuna funzione sono previsti i corrispondenti supplenti.

2. Il presidente, i membri, il segretario ed i relativi supplenti appartengono alla direzione generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

3. La commissione di cui al comma 1 è nominata dal direttore generale della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

4. Non possono far parte della commissione d'esame persone per le quali sussistano motivi di incompatibilità ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

5. È abrogato l'art. 4 del citato decreto ministeriale 28 febbraio 1984, recante disposizioni in materia di «Nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 ottobre 2002

Il Ministro: LUNARDI

02A12983

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2002.

Recepimento del protocollo d'intesa ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118 - Obblighi smaltimento materiali di origine animale classificati a rischio e copertura dei relativi costi.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito in legge 18 giugno 2002, n. 118, recante disposizioni urgenti per il settore zootecnico e per la lotta agli incendi boschivi;

Visto in particolare l'art. 1, comma 8, della predetta legge n. 118/2002 che prevede l'istituzione di un tavolo della filiera zootecnica finalizzato alla conclusione di un accordo interprofessionale finalizzato a garantire le attività di smaltimento dei materiali classificati a rischio e della relativa copertura dei costi;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2002 con il quale è stato istituito il tavolo della filiera zootecnica per le finalità previste all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002;

Considerato che l'intervento dello Stato finalizzato ad assicurare, sotto il controllo dell'autorità sanitaria pubblica, l'eliminazione dei materiali classificati a rischio ai sensi della decisione n. 2000/766/CE del consiglio del 4 dicembre 2000, nonché i processi di tracciabilità di tutte le parti degli animali allevati e macellati nel territorio nazionale, è previsto fino al 31 ottobre 2002;

Considerato che, a partire dal 1° novembre 2002, è necessario comunque assicurare l'eliminazione dei materiali classificati a rischio;

Considerato che il tavolo della filiera zootecnica non ha ancora completato la definizione del quadro tecnico organizzativo per l'accordo interprofessionale, previsto all'art. 1, comma 8 della richiamata legge n. 118/2002, volto a garantire le attività di smaltimento dei materiali classificati a rischio e della relativa copertura dei costi;

Visto il protocollo di intesa, sottoscritto il 31 ottobre 2002 dal tavolo della filiera zootecnica inteso a garantire, a decorrere dal 1° novembre 2002 fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di recepimento dell'accordo di filiera o del decreto interministeriale in sostituzione di detto accordo di filiera, e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ivi compresa la verifica dei relativi costi, costituendo un apposito «Comitato di garanzia»;

Ritenuta la necessità di approvare, nelle more della definizione dell'accordo interprofessionale, il protocollo di intesa sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il protocollo di intesa, stipulato tra le parti del tavolo della filiera zootecnica di cui all'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118, in data 31 ottobre 2002, allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante.

2. A partire dal 1° novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale che recepisce, ai sensi dell'art. 1, comma 8, della legge 18 giugno 2002, n. 118, l'accordo interprofessionale che regoli la materia indicata nelle premesse, o del decreto interministeriale in mancanza di detto accordo, è costituito un comitato di garanzia per:

a) la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale, non destinati al consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi;

b) la verifica che gli standard di ritiro e di smaltimento da parte degli smaltitori si mantengano agli stessi livelli di quelli praticati in vigenza dei contributi previsti dalla stessa legge n. 118/2002, e che i relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della medesima legge n. 118/2002. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del contributo pubblico previsto dalla più volte citata legge n. 118/2002. È fatta salva la facoltà delle parti di stipulare accordi in sede locale o di prorogare l'efficacia di quelli esistenti.

3. Il comitato di cui al comma 1 è costituito da sette componenti di cui uno del Ministero delle politiche agricole e forestali, che lo presiede, e da un rappresentante per ognuna delle categorie di seguito indicate: allevatori, industria di macellazione, trasformatori, commercio, grande distribuzione organizzata, smaltitori. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti.

4. L'efficacia del presente decreto è limitata al 31 gennaio 2003. Nell'ipotesi di mancata conclusione dell'accordo interprofessionale in premessa citato l'amministrazione, entro il 30 novembre 2002, provvederà ad attivare il procedimento finalizzato alla emanazione del decreto interministeriale previsto all'art. 1, comma 8, della legge n. 118/2002 in premessa citata.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO

PROTOCOLLO DI INTESA

1. L'anno 2002 il giorno 31 del mese di ottobre in Roma presso il Ministero delle politiche agricole e forestali è stato concluso tra i rappresentanti delle associazioni sotto indicate, alla presenza del dott. Giuseppe Ambrosio, capo del Dipartimento dei prodotti agroalimentari e dei servizi, il seguente protocollo d'intesa.

2. A partire dal 1° novembre 2002 e fino all'entrata in vigore del provvedimento che regola la materia di cui appresso (decreto ministe-

riale di recepimento dell'accordo di filiera ovvero decreto interministeriale in sostituzione dell'accordo di filiera) è costituito un «comitato di garanzia» per la verifica della corretta gestione del ritiro e dello smaltimento di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, ivi compresa la verifica dei relativi costi (decreto legislativo n. 508/1992; decreto legislativo n. 537/1992 e legge n. 118 del 18 giuno 2002).

3. Il comitato ha altresì il compito di verificare che gli standard di ritiro e di smaltimento da parte degli smaltitori si mantengano agli stessi livelli di quelli praticati in vigenza della legge n. 118/2002 e che relativi costi complessivi, cui deve far fronte tutta la filiera, non eccedano, in ogni caso, quelli applicati in vigenza della citata legge n. 118. Per costo complessivo si intende quello comprensivo del contributo pubblico previsto dalla citata legge n. 118. È fatta salva la facoltà delle parti di stipulare accordi in sede locale o di prorogare l'efficacia di quelli esistenti.

4. Le parti si impegnano a trovare, nell'ambito dell'accordo di cui al punto 2, secondo parametri e criteri da definire, apposite misure per situazioni particolari, quali lo smaltimento degli animali morti in stalla, e realtà c.d. marginali, quali le piccole macellerie; il decreto interministeriale di cui al punto 2 si ispirerà ai medesimi principi. Dall'attuazione delle misure previste dal provvedimento non dovranno derivare ingiustificati aggravi di costi a carico delle componenti della filiera non interessate alle misure.

5. Il comitato di cui al punto 2 è costituito da sette componenti di cui uno del MiPAF che lo presiede e da un rappresentante per ognuna delle categorie di seguito indicate: allevatori, industria di macellazione, trasformatori, commercio, G.D.O., smaltitori. Il comitato si riunisce di norma una volta al mese e, comunque, ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre componenti.

6. L'efficacia del presente protocollo è limitata al 31 gennaio 2003. L'amministrazione si impegna a diramare il decreto interministeriale di cui al punto 2, in assenza di accordo, entro il 30 novembre 2002, che sarà ispirato, tra l'altro, alla ripartizione dei costi tra le varie componenti della filiera in ragione di volume e fatturato relativamente alle carni fresche ed ai preparati di carni fresche.

7. Il presente protocollo si compone complessivamente di 3 pagine, compresa questa.

ASSICA

ASSOGRASSI

CIA

COLDIRETTI

CONFAGRICOLTURA

FEDERCARNI

AIA

CONFESERCENTI

UNIONPELLI

CONFARTIGIANATO

CNA ALIMENTARE

ANNC-COOP. ITALIA

FAID-FEDERDISTRIBUZIONE

ANCD-CONAD

FEDERCOM

CONFCOMMERCIO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

02A12950

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio di Belluno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Dispone:

1. Irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Belluno in data 18 ottobre 2002.

1.1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Agenzia delle entrate - Ufficio di Belluno nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella data del 18 ottobre 2002 l'ufficio è rimasto chiuso al pubblico per la compatta adesione del personale allo sciopero generale nazionale indetto dalla organizzazione sindacale C.G.I.L., causando la quasi totale mancanza degli addetti al front-office ed agli sportelli di informazione al pubblico e garantendo soltanto la ricezione degli atti in scadenza.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11, art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 ottobre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A12933

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme sratutarie e di regolamento citate in nota;

DISPONE:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova in data 18 ottobre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Padova nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella giornata del 18 ottobre 2002 gli sportelli del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio assistenza bollo sono rimasti chiusi al pubblico causa adesione del personale allo sciopero nazionale generale indetto per l'intera giornata della organizzazione sindacale C.G.I.L.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 ottobre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A12935

PROVVEDIMENTO 23 ottobre 2002.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme sratutarie e di regolamento citate in nota;

DISPONE:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia in data 18 ottobre 2002.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Venezia nel giorno 18 ottobre 2002.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che nella giornata del 18 ottobre 2002 gli sportelli del pubblico registro automobilistico sono rimasti chiusi al pubblico causa adesione del personale allo sciopero nazionale generale indetto per l'intera giornata dalla organizzazione sindacale C.G.I.L.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 23 ottobre 2002

Il direttore regionale: MICELI

02A12936

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 novembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da ventuno cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati»: legge 7 novembre 2002, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002 recante «Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale», limitatamente alle seguenti parti:

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 45 del codice di procedura penale: comma 1, limitatamente alle parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto»;

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 47 del codice di procedura penale: comma 2, limitatamente alle parole «Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunziati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite, ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1»;

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 48 del codice di procedura penale: comma 3, limitatamente alle parole «L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede»; «Fermo quanto disposto dall'art. 190-*bis*, il giudice designato dalla Corte di cassazione procede alla rinnovazione degli atti compiuti anteriormente al provvedimento che ha accolto la richiesta di rimessione, quando ne è richiesto da una delle parti e non si tratta di atti di cui è divenuta impossibile la ripetizione»;

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 49 del codice di procedura penale: comma 4, limitatamente alle parole «La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'art. 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'art. 48, comma 3 [5], del codice di procedura penale».?

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'«Italia dei Valori - Lista Di Pietro» in via dei Prefetti n. 17 - Roma, referente avv. Mario Di Domenico - tel. 06/44234519.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 12 novembre 2002 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: «Volete voi che siano abrogati»: legge 7 novembre 2002, n. 248, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 2002 recante «Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale», limitatamente alle seguenti parti:

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 45 del codice di procedura penale: comma 1, limitatamente alle parole: «o determinano motivi di legittimo sospetto»;

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 47 del codice di procedura penale:

comma 2, limitatamente alle parole: «Il giudice deve comunque sospendere il processo prima dello svolgimento delle conclusioni e della discussione e non possono essere pronunciati il decreto che dispone il giudizio o la sentenza quando ha avuto notizia dalla Corte di cassazione che la richiesta di rimessione è stata assegnata alle sezioni unite ovvero a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'art. 610, comma 1. Il giudice non dispone la sospensione quando la richiesta non è fondata su elementi nuovi rispetto a quelli di altra già rigettata o dichiarata inammissibile»;

comma 3, limitatamente alle parole: «ha effetto fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che rigetta o dichiara inammissibile la richiesta e»,

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 48 del codice di procedura penale: comma 3, limitatamente alle parole: «L'avvenuta assegnazione della richiesta di rimessione alle sezioni unite o a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'art. 610, comma 1, è immediatamente comunicata al giudice che procede»;

art. 1: con riferimento alla modifica dell'art. 49 del codice di procedura penale: comma 5, limitatamente alle parole: «La presente legge si applica anche ai processi in corso e le richieste di rimessione, che risultano già presentate alla data di entrata in vigore della legge, conservano efficacia. Il Presidente della Corte di cassazione, salvo che per esse non rilevi una causa d'inammissibilità e non disponga quindi procedersi applicando l'art. 610, comma 1, del codice di procedura penale, dispone per l'immediata comunicazione di cui all'art. 48, comma 3, del codice di procedura penale».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso la sede dell'Associazione Opposizione Civile nella persona della sig.ra Maria Cristina Naso - via dei Coronari n. 61 - Roma - 06/6879350.

02A13116-02A13117

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pentavac»

Estratto provvedimento UPC/II/1266 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: PENTAVAC.

Confezioni:

034126019/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126021/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose senza ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126033/M - 1 flacone monodose polv. lio. + 1 siringa preriempita monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml;

034126045/M - 10 flaconi monodose polv. lio. + 10 siringhe preriempite monodose con ago sosp. iniettabile 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/W023.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: dimostrazione della compliance con la Ph Eur per l'acido oleico contenuto nel tween 80 usato per la produzione del «Pentavac».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13000

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tetravac»

Estratto provvedimento UPC/II/1267 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: TETRAVAC.

Confezioni:

034127011/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127023/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml con ago;

034127035/M - 1 siringa preriempita monodose sospensione 0,5 ml senza ago;

034127047/M - 10 siringhe preriempite monodose sospensione 0,5 ml senza ago.

Titolare A.I.C.: Aventis Pasteur MSD S.n.c.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0154/001/W013.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: dimostrazione della compliance con la Ph Eur per l'acido oleico contenuto nel tween 80 usato per la produzione del «Tetravac».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A12999

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Movicol»

Estratto provvedimento UPC/II/1268 del 16 ottobre 2002

Specialità medicinale: MOVICOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 029851019/M - polvere os 10 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851021/M - polvere os 20 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851033/M - polvere os 8 buste 13,8 g;

A.I.C. n. 029851045/M - polvere os 50 buste 13,8 g.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: UK/H/0131/001/W014.

Tipo di modifica: modifica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: modifica specifiche del prodotto.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A13005

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento di variazione UPC/II/1239/2002 del 30 luglio 2002». Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Teldane».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1239/2002 del 30 luglio 2002» modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TELDANE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 24 luglio 2002, alla pag. 30 alla voce «Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5: interazioni tra terbinafina e carbamazepina»,

leggasi: «... aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5: interazioni tra terbinafina e carbamazepina».

02A13004

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto provvedimento di variazione UPC/II/1240/2002 del 30 luglio 2002». Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Triludan».

Nella parte del comunicato «Estratto provvedimento UPC/II/1240/2002 del 30 luglio 2002» modifica all' autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale TRILUDAN. Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 198 del 24 luglio 2002, alla pag. 30, alla voce «Modifica apportata: aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.5: interazioni tra terbinafina e carbamazepina»,

leggasi: «... aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 4.4 e 4.5: interazioni tra terbinafina e carbamazepina».

02A13003

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.26331-XV.J(2541) dell'8 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Colpo Calibro 80 Dornino», che la signora De Martinis Maria intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali in Teramo, località Specola, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26000-XV.J(2442) dell'8 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Ande 3», che il sig. De Cristofaro Antonio intende produrre nel proprio stabilimento in Belmonte Mezzagno (Palermo), contrada Chiusa D'Alia, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.27246-XV.J(2631) dell'8 novembre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Tonante Pirocchi Calibro 90 con Effetto Tuono», che la «Pirotecnica Pirocchi di Pirocchi Elio & Co. S.n.c.» intende produrre nella propria fabbrica di fuo-

chi artificiali sita in Notaresco (Teramo), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26336-XV.J(2480) dell'8 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

10 colpi a tempo - Ferlazzo cal. 120 mm;

10 colpi a tempo - Ferlazzo cal. 92 mm;

5 colpi a tempo - Ferlazzo cal. 84 mm;

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nel proprio stabilimento in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26340-XV.J(2484) dell'8 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

4 intrecci di stucchi - Ferlazzo cal. 155 di colore rosso;

4 intrecci di stucchi - Ferlazzo cal. 155 di colore grigio;

4 intrecci di stucchi - Ferlazzo cal. 155 di colore blu;

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nel proprio stabilimento in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26337-XV.J(2481) dell'8 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

8 stucchi a tempo - Ferlazzo cal. 155 di colore rosso;

8 stucchi a tempo - Ferlazzo cal. 155 di colore grigio;

8 stucchi a tempo - Ferlazzo cal. 155 di colore blu;

che il sig. Ferlazzo Salvatore intende produrre nel proprio stabilimento in Camaro Superiore (Messina), contrada Maciurari, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.616-XV.J(2705) del 31 ottobre 2001, il manufatto esplosivo denominato «Ripetizione/Rullo 80», è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.22078-XV.J(2202) dell'8 novembre 2001, i manufatti esplosivi denominati:

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di farfalle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di fischi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di girelle ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di ululi ed intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di doppia sfera e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di peonia e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di farfalle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di fischi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di girelle e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di ululi e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di intrecci e margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di intrecci e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di intrecci e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di margherite e lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Ritardo di margherite e lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Due riprese di lampi con colpo finale D'Amplo - calibro 155;

Due riprese di lampi Ø 48 con colpo finale D'Amplo - calibro 155;

Due riprese di farfalle con colpo finale D'Amplo - calibro 155;

Due riprese di fischi con colpo finale D'Amplo - calibro 155;

Due riprese di girelle con colpo finale D'Amplo - calibro 155;

Due riprese di ululi con colpo finale D'Amplo - calibro 155;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Due riprese di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Due riprese di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Una ripresa di intrecci con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore rosso;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore blu;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore argento;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore verde;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore azzurro;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore viola;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore sfera di carbone;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore giallo;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore arancione;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante oro;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore tremolante bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente bianco;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore intermittente argento;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice oro;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice verde;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore salice rosso;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore turchese;

Una ripresa di margherite con colpo finale D'Amplo - calibro 155 di colore bianco coda,

che la ditta «D'Amplo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nella propria fabbrica di fuochi artificiali, sita in Mineo (Catania) - contrada Fiume Caldo, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Da 02A12741 a 02A12748

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 11 novembre 2002

Dollaro USA	1,0126
Yen giapponese	120,90
Corona danese	7,4284
Lira Sterlina	0,63700
Corona svedese	9,0970
Franco svizzero	1,4632
Corona islandese	86,62
Corona norvegese	7,2975
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57189
Corona ceca	30,700
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	238,21
Litas lituano	3,4537
Lat lettone	0,6039
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	3,9338
Leu romeno	33916
Tallero sloveno	229,3250
Corona slovacca	41,120
Lira turca	1637000
Dollaro australiano	1,8075
Dollaro canadese	1,5905
Dollaro di Hong Kong	7,8976
Dollaro neozelandese	2,0500
Dollaro di Singapore	1,7822
Won sudcoreano	1215,83
Rand sudafricano	9,9340

Cambi del giorno 12 novembre 2002

Dollaro USA	1,0081
Yen giapponese	120,61
Corona danese	7,4277
Lira Sterlina	0,63580
Corona svedese	9,0833
Franco svizzero	1,4616
Corona islandese	86,10
Corona norvegese	7,3025
Lev bulgaro	1,9472
Lira cipriota	0,57205
Corona ceca	30,686
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	238,52
Litas lituano	3,4534
Lat lettone	0,6024
Lira maltese	0,4147
Zloty polacco	3,9463
Leu romeno	33866
Tallero sloveno	229,2700
Corona slovacca	41,530
Lira turca	1651000
Dollaro australiano	1,7952
Dollaro canadese	1,5844
Dollaro di Hong Kong	7,8628
Dollaro neozelandese	2,0410
Dollaro di Singapore	1,7791
Won sudcoreano	1215,77
Rand sudafricano	9,9389

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A13183-02A13184

Comunicato relativo al decreto 21 ottobre 2002, recante: «Criteri, modalità e limiti per la contrazione dei mutui di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997, destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice e relativo disciplinare - tipo di Convenzione tra i comuni interessati.».

Al decreto 21 ottobre 2002, relativo ai mutui destinati alla continuazione degli interventi nelle zone terremotate del Belice, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 26 ottobre 2002, si intende riportato il seguente allegato:

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONVENZIONE

Tra i comuni di Calatafimi - Camporeale - Contessa Entellina - Gibellina - Menfi - Montevago - Partanna - Poggioreale - Roccamena - Salaparuta - Salemi - Sambuca - Santa Margherita Belica - Santa Ninfa - Vita - Bisacquino - Campofiorito - Chiusa Sclafani, Corleone - Giuliana e Monreale, colpiti dai sismi del gennaio 1968, per la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato, finalizzato alla prose-

cuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei suddetti comuni, in applicazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

L'anno duemiladue, addì .... del mese di .... in .... nella Casa comunale in .... piazza .... presso l'ufficio ....

Premesso

che la legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 54, comma 1, stabilisce che «Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti d'impegno di cui alla tabella 3, allegata alla presente legge, con la decorrenza e l'anno terminale ivi indicati» e che il punto 2 della citata tabella 3 recante «legge n. 67 del 1988, art. 17, comma 5: interventi di ricostruzione nelle zone colpite da eventi sismici (Belice)» ha stabilito i limiti d'impegno quindicennali innanzi citati in lire 5 miliardi a partire da ciascuno degli anni 2001-2002;

che la legge 1º agosto 2002, n. 166, recante «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti», all'art. 43, comma 1, stabilisce che: «Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli interventi di cui all'art. 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'art. 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'art. 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilità in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare l'art. 30, comma 3, stabilisce che: «Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato o la regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria tra i comuni e le province, previa statuizione di un disciplinare-tipo»;

che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto del 15 ottobre 2001, n. 1342, ha provveduto a fissare le misure percentuali di ripartizione del netto ricavo del mutuo in discorso, tra i comuni interessati, che di seguito si riportano:

Calatafimi	5.5
Camporeale	7
Contessa E.	2.5
Gibellina	3.25
Menfi	11.5
Montevago	4.5
Partanna	11.5
Poggioreale	2.5
Roccamena	3.5
Salaparuta	2.5
Salemi	11.5
Sambuca	7
S. Margherita	11
Santa Ninfa	4
Vita	3,25
Bisacquino	1,5
Campofiorito	1
Chiusa Sclafani	2
Corleone	1,5
Giuliana	1,5
Monreale	1,5

che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data ...., sono stati stabiliti i criteri, le modalità ed i limiti per la contrazione del mutuo;

che, ai sensi e per gli effetti del ripetuto art. 30, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Ministro dell'economia e delle finanze ha provveduto a definire uno schema disciplinare di convenzione tra i comuni interessati;

Tutto ciò premesso tra

il comune di .... rappresentato dal signor .... nella sua qualità di .... domiciliato per la carica presso la casa comunale di .... in esecuzione della deliberazione del consiglio comunale n. .... del .... (C.F. del comune);

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

La presente convenzione ha per oggetto la contrazione di un mutuo quindicennale, con oneri di ammortamento per capitale ed interessi a totale carico dello Stato finalizzato alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e riparazione dell'edilizia abitativa privata nei comuni di Calatafimi, Camporeale, Contessa E., Gibellina, Menfi, Montevago, Partanna, Poggioreale, Roccamena, Salaparuta, Salemi, Sambuca, Santa Margherita, Santa Ninfa, Vita, Bisacquino, Campofiorito, Chiusa Sclafani, Corleone, Giuliana, Monreale, colpiti dal sisma del gennaio 1968, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, art. 43, comma 1 e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.

Art. 3.

Il comune di ...., individuato quale ente coordinatore, provvederà, in nome e per conto di tutti i comuni interessati, alla contrazione del mutuo secondo i criteri, le modalità ed i limiti stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. .... del ....

Art. 4.

I comuni prendono atto che le risorse rivenienti dal mutuo saranno ripartite tra gli stessi secondo le percentuali stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 1342 del 15 ottobre 2001.

L'erogazione delle somme ai singoli comuni avverrà secondo le modalità indicate all'art. 5 del citato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. .... del ....

Art. 5.

Le spese derivanti dalla presente convenzione e quelle relative alle procedure di gara e alla stipula del contratto saranno a carico di tutti i comuni interessati in misura proporzionale alla quota di risorse spettante ad ogni singolo comune.

02A12982

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Contratto di programma: Ministero delle attività produttive - Società consortile De Tomaso a r.l. (Deliberazione n. 73/2002).». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 243 del 16 ottobre 2002).

Nella deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 27, seconda colonna, al settimo capoverso delle premesse, dove è scritto: «Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317 ...», leggasi: «Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, *n. 217*, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317 ...».

02A13031

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651266/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002
(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI
(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 1 1 1 3 *

€ 0,77